



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio del Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia

ufficiofunzionariodelegato.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it

prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it

Santa Maria Capua Vetere, 9 settembre 2026

**INDICAZIONI OPERATIVE - PAGAMENTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI
SOGGETTI A VERIFICA AI SENSI DELL'ART 48-BIS, COMMA 1-TER, D.P.R. 29
SETTEMBRE 1973, N. 602.**

Dal 15 giugno 2026, è entrato in vigore il comma 1-ter dell'art 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prevede: *«limitatamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le verifiche previste dall'art. 48-bis si applicano anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro. In tal caso, qualora riscontrata l'inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno a tale importo, il comma 1-ter dell'art. 48-bis prevede che la Pubblica Amministrazione proceda al pagamento direttamente in favore dell'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica.»*

Pertanto, in caso di esito positivo della verifica (effettuata sul sistema telematico dell'Agenzia Entrate-Riscossione), **con indicazione di inadempimento, l'Ufficio del Funzionario Delegato deve dare esecuzione al risultato della verifica, procedendo, secondo quanto previsto dalla citata norma, al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e, soltanto per l'eventuale eccedenza, in favore del beneficiario. Ne consegue che l'Ufficio non dispone di alcun potere di valutazione autonoma sulla fondatezza del debito, né può sospendere, modificare o disapplicare l'esito restituito dal sistema.**

L'Ufficio, una volta disposto il pagamento secondo l'esito della verifica, provveder, a notificare al beneficiario, risultato inadempiente, dell'avvenuto pagamento all'Agenzia Entrate-Riscossione, cos'Ó da rendere conoscibile l'avvenuta destinazione delle somme, in tutto in parte, all'Ufficio Fiscale.

Si ribadisce che l'Ufficio del Funzionario Delegato non essendo titolare del credito iscritto al ruolo, non conosce l'eventuale debito fiscale e quindi non ha potere di riscontro di istanze di chiarimento, contestazione, rateizzazione, richieste di sospensione, sgravio o rettifica del debito risultante dalla verifica telematica. Ogni richiesta relativa alla debenza delle somme deve essere rivolta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si confida nella collaborazione di tutti gli interessati.

Il Funzionario Delegato

Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Claudia VOLPICELLI